

TESTO COORDINATO¹
DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEI SINGOLI INTERVENTI
LINEA DI INTERVENTO PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica” di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l'ambito di applicazione.

PARTE GENERALE

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER INVESTIMENTI AZIENDALI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA, LA TUTELA DELL'AMBIENTE, L'ECONOMIA CIRCOLARE E L'EFFICIENZA ENERGETICA² (articolo 17, comma 2, lettera c))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi degli articoli: a) n. 36 “Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione” del Regolamento di esenzione; b) n. 38 bis “Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici” del Regolamento di esenzione; c) n. 41 “Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento”³ del Regolamento di esenzione; d) n. 46 “Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico” del Regolamento di esenzione;

¹ Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	e) n. 38 “Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici” del Regolamento di esenzione. ⁴
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa come segue: a) in conto capitale, per domande con importo di spesa ammessa fino a 500.000,00 euro; b) in annualità, per domande con importo di spesa ammessa superiore a 500.000,00 euro.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l'investimento per il quale viene richiesto l'intervento a valere sulle singole sottomisure individuate dalle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale. Nel caso in cui la domanda di incentivazione comprenda più investimenti della medesima sottomisura, gli stessi sono considerati un'unica iniziativa purchè relativi alla medesima unità operativa; b) “investimenti immobiliari”: si intendono gli investimenti relativi a: i) opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici; ii) installazione di impianti connessi agli immobili; iii) opere e reti di allacciamento idrico, fognario e di energia; iv) opere di recinzione e di sistemazione delle aree; c) “investimenti mobiliari”: si intendono gli investimenti relativi a: i) macchinari, attrezzature ed impianti produttivi; ii) sistemi informatici hardware e software;

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. n. 1250 del 7 agosto 2026;

	d) "spese tecniche": oneri per prestazioni professionali esterne e relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, certificazioni.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole, medie e grandi imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 2. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il requisito di cui al punto 3, comma 5, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale, relativo alla costituzione e iscrizione al Registro delle imprese, deve essere dimostrato in sede di presentazione di domanda, e il requisito di cui al medesimo comma 5, lettera a) relativo all'attivazione al Registro delle imprese, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza.⁵ 3. I soggetti che svolgono attività di esercizio extra - alberghiero, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, nell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa devono: a) somministrare la prima colazione agli alloggiati; b) avere almeno il 30% dei posti letto in unità abitative sprovviste di servizio autonomo di cucina. Tale requisito è verificato come previsto al punto 3, comma 10, lettera b), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.⁶ 4. Per domande con importo di spesa superiore a 500.000,00 euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, prevista al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Non sono accolte le domande sprovviste di tale valutazione positiva. 5. Nel caso di investimenti immobiliari, l'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa deve risultare di proprietà del soggetto beneficiario o, per le unità operative di non proprietà, in leasing o in affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti, oppure rientrare in contratti costituenti diritti reali stipulati con enti

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024 e deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto comunque di quanto altro previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nel caso investimenti mobiliari, l'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa può essere di proprietà o non di proprietà, nel rispetto di quanto previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. In ogni caso gli investimenti devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazioni di leasing, come previsto al punto 11, comma 2.⁷
8. Limite minimo e massimo di spesa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono individuati nelle sottomisure. La domanda non può comunque avere un importo di spesa superiore a 10.000.000,00 di euro e comunque nei limiti di cui al punto 8 di ciascuna sottomisura. 2. Qualora nella documentazione richiesta siano previsti computi metrici estimativi o stati finali, trova applicazione quanto stabilito al punto 5, comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ovvero che il limite massimo di spesa ammissibile riconosciuto per singola voce di spesa è pari al valore indicato nell'elenco prezzi approvato tempo per tempo con deliberazione della Giunta provinciale. 3. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è individuata nelle sottomisure e si applica alle spese ritenute ammissibili. 2. Per domande con importo di spesa ammessa superiore a 2.500.000,00 euro la misura di incentivazione, sulla quota di spesa superiore a tale soglia, è ridotta del 50%.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative di investimento relative a: a) impianti a biomassa legnosa per processi produttivi; b) impianti di teleriscaldamento; c) impianti di cogenerazione ad alto rendimento per processi produttivi; d) riqualificazione profonda involucro - impianti settore non ricettivo;

⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024 e deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024 e modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	e) riqualificazione profonda involucro - impianti settore ricettivo; f) impianti di cogenerazione a biogas; g) impianti per l'idrogeno rinnovabile; h) impianti fotovoltaici; i) investimenti per la tutela dell'ambiente; j) efficientamento dei processi produttivi.⁸ 2. Le caratteristiche di dettaglio delle iniziative sopra elencate, sono indicate nelle singole sottomisure. 3. Sono escluse le iniziative con spese⁹ agevolabili¹⁰ da altre leggi provinciali quali: a) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35; b) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.
11. Spese ammissibili	1. Le spese ammissibili, suddivise per macrovoci di spesa, sono indicate nelle singole sottomisure. 2. Per quanto stabilito al punto 5, comma 3, lettera c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, le spese relative a: a) investimenti immobiliari, devono essere realizzate su un'unità operativa che rispetta le condizioni previste al punto 7, comma 5 e devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazioni di leasing. Per la sola rete di distribuzione nel caso di impianti di teleriscaldamento (sottomisura C2) e nel caso di impianti fotovoltaici (sottomisura C8), le spese possono essere realizzate anche su superfici non di proprietà. Nel caso di impianti fotovoltaici rimane fermo quanto previsto al punto 10, comma 2, della sottomisura C8 - Impianti fotovoltaici;¹¹ b) investimenti mobiliari devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazioni di leasing.¹²

⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

¹⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

¹¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

¹² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024 e deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	3. Sono ammesse anche spese che si riferiscono a investimenti immobiliari e mobiliari che rientrano tra operazioni di affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del personale operante in smart working	1. Ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100% per il calcolo delle U.L.A..
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Ciascun soggetto può presentare una domanda all'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, per ciascuna singola iniziativa. 2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una singola unità operativa e ad una singola iniziativa. 3. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. 4. Per le sottomisure relative a impianti a biomassa legnosa per processi produttivi, impianti di cogenerazione ad alto rendimento per processi produttivi, impianti di cogenerazione a biogas, impianti per l'idrogeno rinnovabile, impianti fotovoltaici, i lavori dell'iniziativa possono essere avviati anche precedentemente alla data di presentazione della domanda ma comunque dopo la data di apertura dei termini di presentazione delle domande sulle presenti disposizioni. Le spese devono comunque essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. 5. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC) o apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia.

	6. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti in materia ambientale - L.p. 6/2023”¹³, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. Non è prevista la valutazione della qualità della proposta progettuale di cui al punto 7.2, comma 2, lettera c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. La valutazione del profilo economico - finanziario viene effettuata esclusivamente per domande di importo superiore a 1.000.000,00 di euro. Per tale valutazione, che comprende anche l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica, il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese. Il soggetto istruttore può inoltre avvalersi di un'analisi tecnica di dettaglio effettuata da Trentino Sviluppo S.p.a.. 4. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici per l'ammissibilità delle iniziative, quando previsto dalle singole sottomisure, il soggetto istruttore chiede il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (di seguito A.P.P.A.) nonché il parere del dipartimento competente in materia di energia.¹⁴ 5. Quando ritenuto necessario per ragioni di complessità tecnica della domanda, il soggetto istruttore può incaricare esperti esterni a supporto della valutazione delle domande. 6. La concessione dell'incentivo relativo a domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro e per le quali è stato espresso, ove previsto, parere positivo da parte del Comitato per gli incentivi alle imprese nonché valutate positivamente dal soggetto istruttore, è subordinata alla sottoscrizione del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

¹³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

¹⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. L'ammissibilità dell'iniziativa, l'ammissibilità della spesa e congruità della stessa, di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b) e d) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, sono valutate attraverso i seguenti elementi: a) descrizione dell'iniziativa, corredata anche di eventuali progetti propedeutici e documentazione presentata in sede di domanda; b) importo di spesa, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda; c) eventuali limiti di spesa previsti nelle singole sottomisure.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincolo in capo ai soggette beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di completamento delle iniziative: previsti al punto 9.2 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; d) permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta come previsto al punto 12; e) obblighi occupazionali: per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale risultante alla data della domanda (U.L.A. relative ai 365 giorni antecedenti alla data della domanda), pari a 1 U.L.A. ogni 200.000,00 euro di importo di incentivo concesso (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi). Il predetto obbligo occupazionale deve essere assunto in sede di domanda. Il livello occupazionale deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. In alternativa all'obbligo di incrementare il livello occupazionale, sono previsti cumulativamente i due seguenti

	obblighi, in proporzione a ogni 200.000,00 euro di importo di incentivo concesso: A) incremento del costo sostenuto per il personale, che svolge attività lavorativa presso le unità operative site sul territorio provinciale, per un valore pari a 25.000,00 euro rispetto al costo sostenuto nell'esercizio precedente alla data della domanda (voce B9 del conto economico); B) erogazione a favore dei propri dipendenti, che svolgono attività lavorativa presso le unità operative site sul territorio provinciale, di benefit per un valore complessivo pari a 15.000,00 euro incrementativi rispetto all'anno precedente alla data della domanda. Vi rientrano: i) versamenti di contributi a fondi di previdenza complementare; ii) versamenti di contributi a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale; iii) versamenti di premi per polizze assicurative volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi; iv) rimborsi di somme per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale e provinciale; v) rimborsi di somme per le rette scolastiche dei figli; vi) rimborsi/pagamenti di alloggi per dipendenti; vii) altre misure di welfare a favore della maternità e della paternità; viii) altri benefit detassati. Sono esclusi dall'ammontare dei valori di cui ai punti A) e B) i costi/benefit relativi a titolari, proprietari - gestori, soci della società. I predetti obblighi alternativi all'incremento occupazionale (previsti alle lettere A e B) devono essere assunti in sede di domanda e raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di completamento dell'iniziativa agevolata con mantenimento per tre anni consecutivi a tale anno. In alternativa, anche parziale, all'erogazione di benefit (previsto alla lettera B), per ciascun anno di vigenza del vincolo è previsto l'obbligo di raggiungere e/o mantenere un determinato livello di indotto, così come definito al punto 2, comma 1, lettera ff), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi calcolato, in proporzione a ogni 15.000,00 euro di importo di benefit mancante, come segue: 1) le micro imprese, devono garantire un indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, per ciascuno anno di adempimento; 2) le piccole imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto pari a 50.000,00 euro, IVA esclusa, rispetto all'anno precedente alla data di completamento dell'iniziativa e mantenere tale valore
--	---

	di indotto per ciascuno anno di adempimento; 3) tutte le altre imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, rispetto all'anno precedente alla data di completamento dell'iniziativa e mantenere tale valore di indotto per ciascuno anno di adempimento. Ai fini della verifica di cui al punto 19 comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione comprovante anche l'erogazione di benefit a favore dei dipendenti coerentemente con la finalità per la quale sono stati corrisposti. In sede di dichiarazione annuale del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti, così come previsto al punto 9.1, comma 6, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, il soggetto beneficiario comunica l'assolvimento dei predetti obblighi con indicazione anche dell'eventuale rispetto dell'obbligo alternativo riguardante l'indotto;¹⁵ f) obblighi economico - patrimoniali: previsti al punto 9.5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro è previsto l'obbligo di raggiungere e mantenere un livello di mezzi propri pari ad almeno il 20%; ii) per domande con importo di spesa ammessa maggiore di 1.000.000,00 di euro deve essere raggiunto e mantenuto il livello di mezzi propri stabilito dal Comitato per gli incentivi alle imprese. Tale livello non può comunque essere inferiore alla percentuale prevista alla precedente lettera i). Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; g) obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa: i) l'iniziativa deve essere realizzata nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti; ii) le spese effettuate mediante operazioni di leasing comportano l'obbligo di pagare i canoni futuri ed il riscatto del relativo bene. E' fatta salva la sospensione del pagamento dei canoni per un periodo
--	--

¹⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024 e deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024 e deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	massimo di 1 anno ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 11, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.¹⁶ 2. Per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, il Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, può prevedere una durata degli obblighi anche superiore alle durate previste dalle presenti disposizioni.
17. Variazioni	1. Non è ammesso rendicontare spese o chiedere variazioni che comportino la realizzazione dell'iniziativa su una diversa sottomisura rispetto a quella presentata in sede di domanda. Pertanto, la variazione della sottomisura è considerata variazione sostanziale dell'iniziativa. 2. Non è considerata variazione dell'iniziativa la modifica delle caratteristiche dell'iniziativa ammessa purchè sia rispettosa di quanto stabilito al punto 10 di ogni singola sottomisura. Nel caso di investimenti per l'efficientamento dei processi produttivi previsti dalla sottomisura C10 - Efficientamento dei processi produttivi, non sono ammesse variazioni all'iniziativa che comportano un discostamento dal piano degli interventi previsti nella diagnosi energetica pre-intervento presentata in sede di domanda.¹⁷
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) o apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia. 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti in materia ambientale - L.p. 6/2023"¹⁸, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli elementi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili;

¹⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

¹⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

¹⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	b) la presentazione di documentazione tecnica specifica per le singole sottomisure. 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di verifica di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi dalla quale risulti, tra l'altro, che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni;¹⁹ c) le attestazioni tecniche di esperti specializzati in materia di cui al punto 11, comma 5, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, specifiche per le singole tipologie di iniziativa. Gli esperti specializzati competenti in materia devono essere tecnici abilitati iscritti nell'albo professionale di appartenenza ed essere esterni alla struttura aziendale.
19. Monitoraggio e controlli	1. Non è previsto il monitoraggio. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione. La verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese sostenute, alla documentazione tecnica, alle attestazioni, previsti al punto 18. Il soggetto istruttore provvederà, a campione con riferimento alle iniziative realizzate, ad effettuare i controlli relativi alla specifica documentazione inerente l'iniziativa comprese le attestazioni (di cui al punto 18, comma 4) prodotte dal soggetto beneficiario e le dichiarazioni rese dallo stesso.²⁰ 3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.²¹

¹⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

²⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

²¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

20. Modalita' di erogazione	1. Gli incentivi sono erogati: a) in un'unica soluzione, per le domande con importo di spesa ammessa fino a 500.000,00 euro; b) in 10 soluzioni, per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 500.000,00 euro, mediante quote annuali con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre, a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione dell'incentivo.
21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	1. Per le presenti disposizioni non trova applicazione quanto previsto al punto 14, comma 1, lettera p), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in quanto tale previsione è contenuta nel successivo comma 2.²² 2. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni: a) la realizzazione parziale dell'iniziativa che pregiudica la funzionalità e l'organicità dell'investimento, comporta la decadenza totale dell'incentivo; b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), la realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore alla spesa ammessa comporta: i) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 50% della spesa ammessa, una riduzione di 2 punti percentuali della misura di incentivazione; ii) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 30% della spesa ammessa, la decadenza totale dell'incentivo; c) la realizzazione dell'iniziativa in difformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, comporta la decadenza totale dell'incentivo; d) il mancato mantenimento, per il settore ricettivo, della tipologia di esercizio alberghiero e di esercizio extra-alberghiero, nonché il mancato rispetto dei requisiti previsti al punto 7 comma 3, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo; e) il mancato rispetto degli obblighi occupazionali e/o degli eventuali obblighi alternativi di cui al punto 16, comma 1, lettera e), comporta la decadenza dell'incentivo nella misura:

²² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	i) pari a 40.000,00 euro per ogni U.L.A. mancante (o importo proporzionale in caso di frazione di U.L.A.), tenendo conto del periodo di inadempimento. A partire dal 2025, l'importo è indicizzato secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno solare precedente (media annua). La decadenza è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto della riduzione massima ammessa ai sensi del punto 9.4, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; ii) pari al valore del costo per il personale e/o del valore di benefit mancante/ti rispetto ai relativi valori previsti dagli obblighi, tenuto conto anche dell'eventuale livello di indotto raggiunto e/o mantenuto.²³
22. Termini di procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono i seguenti a) ove prevista la sottoscrizione del Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario: 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso; b) negli altri casi: i) 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; ii) ove previsto il parere di A.P.P.A./parere del dipartimento competente in materia di energia: 150 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore.²⁴ 2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti: a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa: 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore e ove previsto: i) parere di A.P.P.A./parere del dipartimento competente in materia di energia: 60 giorni decorrenti dalla

²³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

²⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

	data di richiesta da parte del soggetto istruttore;²⁵ b) subprocedimento valutazione del profilo economico - finanziario, ove previsto: i) analisi tecnica di dettaglio di Trentino Sviluppo S.p.a.: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; ii) parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; c) subprocedimento approvazione dello schema di Patto ove previsto: 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del parere del Comitato per gli incentivi alle imprese.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

²⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

SOTTOMISURE

C1 - IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER PROCESSI PRODUTTIVI

2. Sottomisura	IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER PROCESSI PRODUTTIVI
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" ²⁶ del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 1.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. ²⁷ 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolate le installazioni di nuove caldaie a biomassa, comprensive del sistema di caricamento della biomassa ed eventuale serbatoio di accumulo termico, utilizzate nei processi produttivi. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le caldaie finalizzate alla sola climatizzazione di edifici e le caldaie utilizzate per impianti di teleriscaldamento.

²⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

²⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	3. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) requisiti specifici: l'edificio in cui è installata l'iniziativa agevolata deve essere situato in aree per le quali non è in esercizio o non è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. Tale requisito non deve essere rispettato per le imprese del settore del legno (Codice ATECO 2007 - 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio); b) requisiti tecnici: i) caldaie a biomassa, comprensive di accumulo termico, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt: I) certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5; II) rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio; III) emissioni in atmosfera tali da beneficiare del coefficiente premiante pari almeno a 1,2 ai sensi del D.M. 16/02/2016 "conto termico"; IV) per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile: un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt. Inoltre, per le caldaie con alimentazione automatica del pellet il volume di accumulo deve comunque essere tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con la minimizzazione dei cicli di accensione e spegnimento; ii) caldaie a biomassa, comprensiva di accumulo termico, di potenza termica nominale superiore a 500 kWt: I) rendimento termico utile non inferiore all'89%; II) emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 allegata al "conto termico", come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato; III) per le caldaie automatiche: un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento.
11. Spese	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa:

ammissibili	a) investimenti immobiliari: realizzazione del deposito della biomassa; b) investimenti mobiliari: fornitura e installazione della caldaia a biomassa; fornitura e installazione del serbatoio di accumulo termico; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad acquisti immobiliari. 3. Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari di depositi della biomassa e relative spese tecniche, si applicano i seguenti limiti massimi di spesa ammessa: a) deposito biomassa in opera: 700,00 €/m² x superficie lorda; b) deposito biomassa (cisterne, ...): 300,00 €/m³ x volume. 4. I limiti di cui al comma 3, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
---------------------------	---

C2 - IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO

2. Sottomisura	IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 46 "Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni e in particolare i soggetti che producono, distribuiscono e forniscono riscaldamento ai consumatori.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 10.000.000,00 di euro
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. ²⁸ 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolate: a) la costruzione di nuovi sistemi di teleriscaldamento efficienti basati sulla generazione di energia da fonti rinnovabili; b) l'estensione, l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento basati sulla generazione di energia da fonti rinnovabili, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti. 2. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve risultare efficiente secondo l'articolo 26 della Direttiva EED (UE) 2023/1791, inclusi eventuali criteri nazionali notificati ai sensi del paragrafo 3 del medesimo

²⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	articolo. ²⁹
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad acquisti immobiliari. 3. Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili e relative spese tecniche si applica il limite massimo di spesa ammessa pari a 700,00 €/mq. 4. Il limite di cui al comma 3 deve essere rispettato in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.

²⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

C3 - IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO PER PROCESSI PRODUTTIVI

2. Sottomisura	IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO PER PROCESSI PRODUTTIVI
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" ³⁰ del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 1.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. ³¹ 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolate le installazioni di nuovi cogeneratori ad alto rendimento (CAR) utilizzati nei processi produttivi. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione i cogeneratori finalizzati alla sola climatizzazione di edifici e i cogeneratori utilizzati per impianti di teleriscaldamento. 3. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) l'impianto CAR deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2023/1791 applicati a livello nazionale secondo le procedure del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 come integrato dal

³⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

³¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	DM 4 agosto 2011 e con i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore ai fini del calcolo e della verifica dell'indice PES secondo il Regolamento delegato (UE) 2023/2104 della Commissione del 4 luglio 2023. La CAR è definita in base al PES (Primary Energy saving): i) la produzione combinata di energia elettrica e calore utile che fornisce un risparmio di energia primaria, pari almeno al 10%, rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore; ii) la produzione combinata di energia elettrica e calore utile mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione (cioè di potenza rispettivamente inferiore a 1 MW e inferiore a 50 kW) che forniscono un risparmio di energia primaria; L'impianto deve inoltre rispettare i criteri di vaglio tecnico previsti dal Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022, Allegato I, punto 4.30;³² b) l'energia prodotta dall'impianto deve essere autoconsumata in sito, fatta salva, per l'energia elettrica, la possibilità di cessione alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti mobiliari: fornitura e installazione del cogeneratore; fornitura e installazione del serbatoio di accumulo termico; b) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad investimenti e acquisti immobiliari.

³² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

C4 - RIQUALIFICAZIONE PROFONDA INVOLUCRO - IMPIANTI SETTORE NON RICETTIVO

2. Sottomisura	RIQUALIFICAZIONE PROFONDA INVOLUCRO - IMPIANTI SETTORE NON RICETTIVO
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 38 bis "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 2.500.000,00 euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. ³³ 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti di incremento dell'efficienza energetica di edifici, quali: a) coibentazione termica di componenti opache verticali, opache orizzontali o inclinate di copertura, opache orizzontali di pavimento che separano zone riscaldate da non riscaldate; b) sostituzione di chiusure trasparenti e/o opache con altre a maggior efficienza energetica; c) in combinazione con almeno una delle precedenti lettere a) e b): i) installazione di pannelli solari termici per la produzione di ACS o integrazione del sistema di riscaldamento, nonché installazione di schermature solari e chiusure oscuranti; ii) sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, caldaie a biomassa, nonché installazione di

³³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	eventuali sistemi di recupero del calore (VMC, ...) e di pannelli fotovoltaici. Qualora l'investimento riguardi sistemi ibridi, la spesa ammissibile è limitata ai costi relativi alla sola componente a fonte rinnovabile (es. pompa di calore e relativi accessori), in ottemperanza all'articolo 17, comma 15, della Direttiva EPBD e ai chiarimenti forniti dalla Comunicazione della Commissione Europea C/2024/7161. Al fine di garantire una quota considerevole di energia rinnovabile, il sistema ibrido è ammissibile solo qualora la componente a fonte rinnovabile sia dimensionata per coprire almeno il 70% del fabbisogno termico annuo per la climatizzazione. Il rispetto di tale parametro deve risultare dall'attestazione tecnica prevista dalla parte generale, punto 18, comma 4, lettera b).³⁴ 2. Non è considerato incremento dell'efficienza energetica di edifici quello ottenuto esclusivamente mediante la sostituzione degli impianti. 3. Non sono ammissibili ad agevolazione: a) la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con caldaie a condensazione; b) gli investimenti relativi a impianti di cogenerazione. 4. Non sono inoltre ammissibili ad agevolazione gli investimenti di cui al precedente comma 1, realizzati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e entrate in vigore alla data della domanda. 5. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) garantire almeno il 35% di riduzione dell'energia primaria non rinnovabile del fabbisogno invernale dei locali climatizzati rispetto alla situazione precedente l'investimento, garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica D secondo il DPP 11-13/2009 e ss. mm. della singola destinazione d'uso oggetto dell'iniziativa. L'energia primaria non rinnovabile del fabbisogno invernale dei locali climatizzati iniziale e finale deve essere stabilita da un attestato di prestazione energetica pre e post, ai sensi del DPP 11-13/2009.
--	---

³⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024, deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

	L'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato in riferimento alle singole parti dell'edificio aventi specifica destinazione d'uso ai sensi del DPR 412/93; b) nel caso di installazione di caldaie a biomassa: i) le caldaie devono rispettare i requisiti del punto 7 dell'allegato A del Decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 (Regolamento per l'edilizia sostenibile) e successive modificazioni. Per potenze superiori ai 7,5 MW, le caldaie devono rispettare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i.; ii) l'edificio oggetto dell'iniziativa deve essere situato in aree per le quali non è in esercizio o non è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. Tale requisito non deve essere rispettato per le imprese del settore del legno (Codice ATECO 2025 - 16 Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio).³⁵
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a investimenti inerenti nuove superfici riscaldate originate da sopraelevazioni, ampliamenti, nuove costruzioni, demo - ricostruzioni o investimenti relativi a superfici precedentemente non riscaldate. 3. Si applicano i seguenti ulteriori limiti massimi di spesa ammessa sul totale risultante delle precedenti macrovoci di spesa di cui al comma 1: a) per investimenti che non prevedono interventi di cui al punto 10, comma 1, lettera c)³⁶: 250,00 €/mq di superficie netta calpestabile riscaldata (per edifici di tipologia E.1 come definita dal DPR 412/93) oppure 80,00 €/mc di volume riscaldato (per edifici di tipologia diversa da E.1 come definita dal DPR 412/93); b) per investimenti che prevedono anche interventi di cui al punto 10, comma 1, lettera c)³⁷: 300,00 €/mq di

³⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

³⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

³⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	superficie netta calpestabile riscaldata (per edifici di tipologia E.1 come definita dal DPR 412/93) oppure 100,00 €/mc di volume riscaldato (per edifici di tipologia diversa da E.1 come definita dal DPR 412/93). 4. I limiti di cui al comma 3, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
--	--

C5 - RIQUALIFICAZIONE PROFONDA INVOLUCRO - IMPIANTI SETTORE RICETTIVO

2. Sottomisura	RIQUALIFICAZIONE PROFONDA INVOLUCRO - IMPIANTI SETTORE RICETTIVO
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 38 bis "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, limitatamente alle seguenti attività: a) esercizi alberghieri di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; b) esercizi extra alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 a condizione che rispettino quanto riportato nella parte generale delle presenti disposizioni; c) rifugi escursionistici di cui all'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8; d) strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 2.500.000,00 euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. ³⁸ 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti di incremento dell'efficienza energetica di edifici, quali: a) coibentazione termica di componenti opache verticali, opache orizzontali o inclinate di copertura, opache orizzontali di pavimento che separano zone riscaldate da non riscaldate; b) sostituzione di chiusure trasparenti e/o opache con altre a maggior efficienza energetica;

³⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	c) in combinazione con almeno una delle precedenti lettere a) e b): i) installazione di pannelli solari termici per la produzione di ACS o integrazione del sistema di riscaldamento, nonché installazione di schermature solari e chiusure oscuranti; ii) sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, caldaie a biomassa, nonché installazione di eventuali sistemi di recupero del calore (VMC, ...) e di pannelli fotovoltaici. Qualora l'investimento riguardi sistemi ibridi, la spesa ammissibile è limitata ai costi relativi alla sola componente a fonte rinnovabile (es. pompa di calore e relativi accessori), in ottemperanza all'articolo 17, comma 15, della Direttiva EPBD e ai chiarimenti forniti dalla Comunicazione della Commissione Europea C/2024/7161. Al fine di garantire una quota considerevole di energia rinnovabile, il sistema ibrido è ammissibile solo qualora la componente a fonte rinnovabile sia dimensionata per coprire almeno il 70% del fabbisogno termico annuo per la climatizzazione. Il rispetto di tale parametro deve risultare dall'attestazione tecnica prevista dalla parte generale, punto 18, comma 4, lettera b).³⁹ 2. Non è considerato incremento dell'efficienza energetica di edifici quello ottenuto esclusivamente mediante la sostituzione degli impianti. 3. Non sono ammissibili ad agevolazione: a) la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con caldaie a condensazione; b) gli investimenti relativi a impianti di cogenerazione. 4. Non sono inoltre ammissibili ad agevolazione gli investimenti di cui al precedente comma 1, realizzati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e entrate in vigore alla data della domanda. 5. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti:
--	---

³⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024, deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

	a) garantire almeno il 35% di riduzione dell'energia primaria non rinnovabile del fabbisogno invernale dei locali climatizzati, garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica D secondo il DPP 11-13/2009⁴⁰ e ss. mm.. L'energia primaria non rinnovabile del fabbisogno invernale dei locali climatizzati iniziale e quella finale deve essere stabilita da un attestato di prestazione energetica pre e post, ai sensi del DPP 11-13/2009; b) nel caso di installazione di caldaie a biomassa: i) le caldaie devono rispettare i requisiti del punto 7 dell'allegato A del Decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 (Regolamento per l'edilizia sostenibile) e successive modificazioni. Per potenze superiori ai 7,5 MW, le caldaie devono rispettare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i.; ii) l'edificio oggetto dell'iniziativa deve essere situato in aree per le quali non è in esercizio o non è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.⁴¹
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a investimenti inerenti nuove superfici riscaldate originate da sopraelevazioni, ampliamenti, nuove costruzioni, demo - ricostruzioni o investimenti relativi a superfici precedentemente non riscaldate. 3. Si applicano i seguenti ulteriori limiti massimi di spesa ammessa sul totale risultante delle precedenti macrovoci di spesa di cui al comma 1: a) per investimenti che non prevedono interventi di cui al punto 10, comma 1, lettera c)⁴²: 300,00 €/mq di superficie netta calpestabile riscaldata;

⁴⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

⁴¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

⁴² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	b) per investimenti che prevedono anche interventi di cui al punto 10, comma 1, lettera c)⁴³: 350,00 €/mq di superficie netta calpestabile riscaldata. 4. I limiti di cui al comma 3, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
--	---

⁴³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

C6 - IMPIANTI DI COGENERAZIONE A BIOGAS

2. Sottomisura	IMPIANTI DI COGENERAZIONE A BIOGAS
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 2.500.000,00 euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. ⁴⁴ 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti relativi a impianti di cogenerazione a biogas e riguardanti una o più delle seguenti voci: a) il comparto di stoccaggio e il pretrattamento della biomassa organica; b) il comparto di digestione anaerobica, stoccaggio e trattamento del biogas; c) l'impianto di cogenerazione; d) il comparto di trattamento e stoccaggio del digestato. 2. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) potenza elettrica nominale del cogeneratore non superiore a 300 kW;

⁴⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	b) digestore alimentato utilizzando i sottoprodotti elencati ai punti 1, 2 e 3 della Tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016; c) vasche del digestato degli impianti dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per la cogenerazione; d) autoconsumo dell'energia prodotta in sito, fatta salva, per l'energia elettrica, la possibilità di cessione alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili.						
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad acquisti immobiliari. 3. Si applicano inoltre i seguenti limiti massimi di spesa ammessa sul totale risultante dalle precedenti macrovoci di spesa di cui al comma 1: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia impianto</th><th>Spesa massima ammissibile</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $Pe \leq 100 \text{ kW}$</td><td>10.000,00 €/kW x Pe</td></tr> <tr> <td>impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $100 \text{ kW} < Pe \leq 300 \text{ kW}$</td><td>1.000.000,00 € + 7.500 €/kW x ($Pe - 100 \text{ kW}$)</td></tr> </tbody> </table> 4. I limiti di cui al comma 3, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.	Tipologia impianto	Spesa massima ammissibile	impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $Pe \leq 100 \text{ kW}$	10.000,00 €/kW x Pe	impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $100 \text{ kW} < Pe \leq 300 \text{ kW}$	1.000.000,00 € + 7.500 €/kW x ($Pe - 100 \text{ kW}$)
Tipologia impianto	Spesa massima ammissibile						
impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $Pe \leq 100 \text{ kW}$	10.000,00 €/kW x Pe						
impianti con potenza elettrica nominale del cogeneratore $100 \text{ kW} < Pe \leq 300 \text{ kW}$	1.000.000,00 € + 7.500 €/kW x ($Pe - 100 \text{ kW}$)						

C7 - IMPIANTI PER L'IDROGENO RINNOVABILE

2. Sottomisura	IMPIANTI PER L'IDROGENO RINNOVABILE
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa: 10.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 35% delle spese ritenute ammissibili. ⁴⁵ 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti per la produzione, la trasmissione o la distribuzione e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile. 2. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) l'idrogeno prodotto deve essere rinnovabile, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 21/10/2022 e gli Atti Delegati sull'Idrogeno Verde (RFNBOs - Regolamenti Delegati UE 2023/1184 e 2023/1185); ⁴⁶

⁴⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

⁴⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

	b) per i progetti di idrogeno rinnovabile composti da un elettrolizzatore e una o più unità di generazione rinnovabile collegate a un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non deve superare la capacità combinata delle unità di generazione rinnovabile. 3. Per gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile $\leq 3\text{MW}$ non deve essere rispettato il requisito sulle capacità dell'elettrolizzatore, di cui al precedente comma 2, lettera b).
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative ad acquisti immobiliari.

C8 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

2. Sottomisura	IMPIANTI FOTOVOLTAICI
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 200.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 1.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili. ⁴⁷ 2. La misura di incentivazione è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolate le installazioni di nuovi impianti fotovoltaici eventualmente combinati con sistemi di accumulo, nonché le sole installazioni di nuovi sistemi di accumulo. ⁴⁸ 2. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve possedere i seguenti requisiti: a) per le installazioni di nuovi impianti fotovoltaici, eventualmente combinati con sistemi di accumulo, l'energia prodotta deve essere autoconsumata dal soggetto beneficiario, in sito oppure in altre unità di consumo, fatta salva la possibilità di cessione alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili.

⁴⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

⁴⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	Fermo restando quanto previsto al punto 5, comma 3, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici non ricomprese nell'unità operativa del soggetto beneficiario, anche di non proprietà, è ammissibile ad agevolazione a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni: i) sia dimostrata la disponibilità giuridica della superficie stessa in forza di un diritto di superficie costituito mediante atto notarile, ovvero di un diritto di utilizzo della superficie espressamente previsto in un contratto di locazione, leasing, comodato o altro contratto di cui al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale o comune a tutti gli interventi; ii) l'impianto fotovoltaico sia comunque a servizio di una unità operativa che rispetta i requisiti previsti al punto 7, comma 5, della parte generale;⁴⁹ b) per le sole installazioni di nuovi sistemi di accumulo, il sistema di accumulo deve essere collegato ad un impianto fotovoltaico esistente.⁵⁰ 3. Non sono ammissibili ad agevolazione le installazioni di impianti fotovoltaici rientranti in un intervento edilizio che preveda degli obblighi di installazione di fonti rinnovabili.				
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari: fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico; fornitura e installazione del sistema di accumulo; b) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 2. Si applicano inoltre i seguenti limiti massimi di spesa ammessa sulle spese previste al precedente comma 1, lettera a): <table border="1" data-bbox="613 1129 1527 1260"> <tr> <th>Tipologia impianto</th><th>Limite massimo di spesa ammissibile</th></tr> <tr> <td>Impianto fotovoltaico</td><td>950 €/kW x P_{picco}</td></tr> </table>	Tipologia impianto	Limite massimo di spesa ammissibile	Impianto fotovoltaico	950 €/kW x P _{picco}
Tipologia impianto	Limite massimo di spesa ammissibile				
Impianto fotovoltaico	950 €/kW x P _{picco}				

⁴⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

⁵⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025;

	<table><tr><td>Sistema di accumulo</td><td>600 €/kWh⁵¹</td></tr></table> 3. I limiti di cui al comma 2 devono essere rispettati in sede di concessione dell’incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.	Sistema di accumulo	600 €/kWh ⁵¹
Sistema di accumulo	600 €/kWh ⁵¹		

⁵¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2102 del 19 dicembre 2025, modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

C9 - INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

2. Sottomisura	INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 36 "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni.
8. Limite minimo e massimo di spesa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 100.000,00 euro; b) limite massimo di spesa: 10.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. In presenza di un scenario controfattuale nelle fattispecie di cui al punto 11, comma 1, o qualora non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, come previsto al punto 11, comma 2, la misura di incentivazione è pari a: a) 40% delle spese ritenute ammissibili; b) 30% delle spese ritenute ammissibili, in caso di investimenti riguardanti CCS e/o CCU.⁵² 2. Nel caso in cui le spese ammissibili sono determinate senza lo scenario controfattuale, come previsto al punto 11, comma 3, la misura di incentivazione è pari a: a) 20% delle spese ritenute ammissibili; b) 15% delle spese ritenute ammissibili, in caso di investimenti riguardanti CCS e/o CCU.⁵³ 3. La misura di incentivazione di cui al comma 1 e al comma 2, è aumentata del 10% per le piccole imprese e

⁵² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

⁵³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

	del 5% per le medie imprese.
10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti per la tutela dell'ambiente che rispettano i requisiti di cui all'articolo 36 del Regolamento di esenzione. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti in attrezzature, macchinari e impianti di produzione industriale che utilizzano combustibili fossili, compresi quelli che utilizzano gas naturale, come previsto all'articolo 36, comma 1 bis, del Regolamento di esenzione.⁵⁴ 3. Non sono inoltre ammissibili ad agevolazione gli investimenti di cui al precedente comma 1, realizzati per conformarsi a norme dell'Unione europea che sono già state adottate, a prescindere dalla data di entrata in vigore. 4. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve ottenere il parere positivo da parte di A.P.P.A. in merito al rispetto dei requisiti previsti al presente punto 10.
11. Spese ammissibili ⁵⁵	1. Sono ammissibili le spese corrispondenti ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'incentivo, come segue: a) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno rispettoso dell'ambiente che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività oggetto di incentivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera a), dell'articolo 36 del Regolamento di esenzione i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e i costi dell'investimento meno rispettoso dell'ambiente; b) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera c), dell'articolo 36 del Regolamento di esenzione i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi ammissibili dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e il valore attuale netto degli investimenti per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento

⁵⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

⁵⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

	degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato alla data in cui l'investimento agevolato è realizzato. In ogni caso, come previsto dall'articolo 36, comma 4, lo scenario controfattuale deve corrispondere a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conformi alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale deve essere credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE. 2. Se l'investimento per il quale è concesso l'aiuto consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento. 3. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, le spese ammissibili possono essere determinate senza lo scenario controfattuale. In tal caso, le spese ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e la misura di incentivazione è pari a quanto previsto al punto 9, commi 2 e 3. 4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 3, le spese ammissibili devono essere ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari; b) investimenti mobiliari; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 5. Non sono in ogni caso ammissibili le spese non direttamente connesse al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.
--	--

C10 - EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI ⁵⁶

2. Sottomisura	EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 38 "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici" del Regolamento di esenzione.
7. Soggetti beneficiari	1. I soggetti beneficiari previsti nella parte generale delle presenti disposizioni, limitatamente alle seguenti attività previste dall'allegato 1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi: a) codice Ateco 2025 Sezione B "Attività estrattive" - tutti i codici; b) codice Ateco 2025 Sezione C "Attività manifatturiere" - tutti i codici; c) codice Ateco 2025 Sezione H "Trasporto e magazzinaggio" - tutti i codici.
8. Limite minimo e massimo di spesa	1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 100.000,00 euro; b) limite massimo di spesa: 10.000.000,00 di euro.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 30% delle spese ritenute ammissibili in presenza di un scenario controfattuale nonché nei casi in cui non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, come previsto al punto 11, rispettivamente ai commi 1 e 2. 2. Nel caso in cui le spese ammissibili sono determinate senza lo scenario controfattuale, come previsto al punto 11, comma 3, la misura di incentivazione è pari al 15% delle spese ritenute ammissibili. 3. La misura di incentivazione di cui al comma 1 e al comma 2, è aumentata del 10% per le piccole imprese e del 5% per le medie imprese.

⁵⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1250 del 7 agosto 2026;

10. Caratteristiche dell'iniziativa agevolata	1. Sono agevolati gli investimenti per misure di efficienza energetica, diverse da quelle relative agli edifici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 38 del Regolamento di esenzione. Nello specifico, sono agevolati gli investimenti di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti di processo che consentono un miglioramento dell'efficienza energetica. L'investimento deve garantire un risparmio di energia primaria (espressa in Tonnellate Equivalenti Petrolio - TEP), calcolato rispetto ai consumi dei 4 anni precedenti la data di presentazione della domanda. Il risparmio deve raggiungere alternativamente una delle seguenti soglie: a) 5%, se il risparmio è calcolato sul processo interessato dall'investimento (ciclo produttivo); b) 3%, se il risparmio è calcolato sull'intera struttura produttiva (sistema edificio-impianto), applicabile nel caso di imprese non operanti nella produzione di beni di consumo. La riduzione dei consumi dovrà essere desunta da una diagnosi energetica pre-intervento redatta secondo la norma UNI CEI EN 16247 allegata alla domanda a pena di inammissibilità. In sede di rendicontazione delle spese, il miglioramento dell'efficienza energetica è verificato con le modalità di cui punto 18, comma 4, lettera c), della parte generale. Nello specifico l'attestazione, corredata anche di eventuali progetti e documentazione tecnica, deve certificare anche la conformità dell'iniziativa realizzata al piano degli interventi previsto dalla diagnosi energetica pre-intervento, nonché l'effettivo risparmio di energia primaria. La diagnosi energetica deve essere redatta: i) in caso di imprese energivore (come definite all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014), da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339; ii) in caso di imprese non energivore, da soggetti abilitati e iscritti all'albo professionale appartenenti all'Ordine degli ingegneri o al Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti ricompresi all'articolo 38, commi 2 bis e 2 ter del Regolamento di esenzione. 3. Non sono inoltre ammissibili ad agevolazione gli investimenti di cui al precedente comma 1, realizzati per conformarsi a norme dell'Unione europea che sono già state adottate, a prescindere dalla data di entrata in vigore.
---	--

	4. L'iniziativa per essere ammissibile ad agevolazione deve ottenere il parere positivo da parte del dipartimento competente in materia di energia in merito al rispetto dei requisiti previsti al presente punto 10 nonché in merito alla presenza di uno scenario controfattuale ove le spese siano determinate in base a tale situazione, come previsto al successivo punto 11.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese corrispondenti ai costi supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'incentivo, come segue: a) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno efficiente sotto il profilo energetico che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività oggetto di incentivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera a), dell'articolo 38 del Regolamento di esenzione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e i costi dell'investimento meno efficiente sotto il profilo energetico; b) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera c), dell'articolo 38 del Regolamento di esenzione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e il valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato alla data in cui l'investimento agevolato è realizzato. In ogni caso, come previsto dall'articolo 38, comma 3, lo scenario controfattuale deve corrispondere a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conformi alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale deve essere credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE. 2. Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, le spese ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento. 3. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, le spese ammissibili possono essere determinate senza lo scenario controfattuale. In tal caso, le spese ammissibili corrispondono al totale dei costi di

	investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e la misura di incentivazione è pari a quanto previsto al punto 9, commi 2 e 3. 4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 3, le spese ammissibili devono essere ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) investimenti immobiliari: fornitura e installazione di impianti connessi agli immobili; b) investimenti mobiliari: macchinari, attrezzature, impianti produttivi, sistemi informatici software indispensabili al funzionamento del macchinario o dell'impianto; c) spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa. 5. Non sono in ogni caso ammissibili le spese non direttamente connesse al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.
--	--

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica delle disposizioni:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 2014/2023
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 39/2024
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 2233/2024
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 2102/2025
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 1250/2026